

REGIONE PUGLIA

Prot. N. 10/5833 Allegati N.

Risposta al foglio N. del

Bari, li 11 APR. 1974 197

OGGETTO: Disegno di legge "Nomina dei componenti i Consigli di Amm/ne degli Istituti Professionali Statali - Norme provvisorie per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.4 del D.P.R. 15/1/1972, n.10 e sull'assistenza scolastica a favore degli allievi degli istituti professionali statali in applicazione del D.P.R. 14/1/72 n.3!"-

All'On.le Prof. Beniamino FINOCCHIARO
Presidente del Consiglio Regionale

S E D E

Per gli adempimenti di competenza si trasmette, in allegato, il disegno di legge di cui all'oggetto approvato dalla Giunta nella seduta dell'8 c.m.

Cordiali saluti.-

IL PRESIDENTE
(Avv. Gennaro Trisorio Liuzzi)

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
11 APR. 1974		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N. 10/5833		

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'ASSESSORE AVV. CIUFFREDA RECANTE:
"NOMINA DEI COMPONENTI I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI STATALI - NORME PROVVISORIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE
FUNZIONI DI CUI ALL'ART.4 DEL D.P.R. 15/1/1972, n° 10, E SULL'ASSI-
STENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONA-
LI STATALI IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 14/1/1972, n°3.

Un apposito articolo (in genere il 14) dei singoli decreti presidenziali istitutivi degli Istituti Professionali prevede che il governo amministrativo di ogni Istituto è affidato ad un Consiglio di Amministrazione costituito da:

- due rappresentanti del Ministero della P.I.;
- un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale;
- un rappresentante del Comune;
- un rappresentante della Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- il Preside dell'Istituto.

La nomina del Consiglio di Amministrazione -sempre secondo lo stesso articolo- è disposta con decreto del Ministero della P.I., il quale nomina, altresì, fra i consiglieri, il Presidente.

L'art.4 del D.P.R. 15/1/72, n°10, in attesa della definizione legislativa della riforma dell'istruzione secondaria superiore, trasferisce alle Regioni -tra le funzioni amministrative svolte dagli organi centrali e periferici del Ministero della P.I. nei confronti degli Istituti Professionali- quella concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della composizione determinata dai decreti presidenziali istitutivi e con la sostituzione dei membri designati dagli organi dello Stato con quelli designati dagli organi regionali.

Il Ministero della P.I., con circolare n°914/100 del 14/3/72, detta alcune norme per la nomina dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali Statali rifacendosi ad altre due precedenti circolari e precisamente alla 472 del 19/11/1965 ed alla 187 dell'11/1/69.

Nella predetta circolare 914/100 il Ministero, in attesa che le Regioni impartiscano istruzioni di dettaglio, ribadisce che la procedura per la nomina dei Consigli di Amministrazione degli I.P.S. rimane quella risultante dalle circolari sopra citate.

E' chiaro, a questo punto, che non si può condividere, alla luce del sopra richiamato decreto di trasferimento di funzioni, la impostazione data dal Ministero per quanto concerne la procedura in questione che, se pure dettata dall'oggettiva preoccupazione di non creare soluzione di continuità all'attività amministrativa e gestionale degli I.P.S., pure, con una semplice circolare, detta norme riguardanti funzioni trasferite con legge alle Regioni.

Va da sè, comunque, che occorre provvedere a stabilire una

./.

nuova normativa per la nomina dei Consigli di Amministrazione degli I.P.S. specialmente se, come è il caso di quelli della Regione Puglia, la maggior parte sono scaduti o hanno bisogno di essere integrati.

Si ritiene, pertanto, opportuno presentare all'approvazione di questa Giunta Regionale, per il successivo invio al Consiglio, un disegno di legge che, in particolare, prevede quanto segue:

1) la composizione dei Consigli di Amministrazione degli I.P.S. sarà conforme a quella determinata dai decreti presidenziali istitutivi e la nomina dei componenti i detti consigli viene disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale. Può trattarsi, pertanto, sia dell'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione, come del rinnovo parziale o della sostituzione dei singoli membri. (Art.1).

2) L'Assessore alla P.I. e Cultura, non oltre i cinque mesi precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione, deve chiedere alle Amministrazioni ed agli Enti interessati le designazioni dei membri di rispettiva competenza ed, accertatane la regolarità, inoltrarle al Presidente della Giunta Regionale per l'emanazione del relativo decreto di nomina. E' prevista, anche, la possibilità della conferma temporanea delle persone che hanno rappresentato gli Enti nel precedente Consiglio in caso gli stessi non abbiano provveduto in tempo utile a nuove designazioni. (Art.2).

3) Nel momento in cui i Consigli di Amministrazione scadono di validità, i membri, prima designati dagli organi dello Stato, sono sostituiti da membri designati dalla Giunta Regionale che designa, altresì, tra essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sempre su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura.

Del Consiglio stesso fa parte, con voto deliberativo, il Presidente dell'Istituto con funzioni di Segretario. (Art.3).

4) Il relativo decreto di nomina viene pubblicato sul B.U. della Regione e inviato in copia al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente il quale, entro i 15gg. successivi al ricevimento, convoca il nuovo Consiglio, che altrimenti viene convocato dal nuovo Presidente. (Art.4)

5) In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi motivo di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o chi ne fa temporaneamente le veci, si informerà a quanto detto circa la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, ma limitatamente ai membri da sostituire. I consiglieri subentrati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. (Art.5).

6) Quando si ravvede la necessità di sciogliere, ovviamente per gravi motivi, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, sentita la competente Commissione Consiliare e su delibera della Giunta stessa, provvede a sciogliere il Consiglio ed a nominare un Commissario straordinario per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel caso, altresì, si tratti di Istituti di nuova istituzione, la procedura per la nomina del Commissario rimane la stessa. (Art.6).

7) La Giunta Regionale adotta i provvedimenti di cui all'art.4, lettere b), c) e d) del D.P.R. 15/1/72, n°10, su proposta dell'Assessore alla P.I. e previo parere della competente Commissione consiliare. Per i provvedimenti di cui alla lettera b) è prevista la delega della Giunta all'Assessore alla F.I. e Cultura. Del tutto superfluo, appare a questo punto, richiedere i pareri dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica. (Art.7).

8) Gli articoli 8, 9 e 10 dettano norme provvisorie in materia di assistenza scolastica e stabiliscono criteri di carattere generale per coordinare l'intera materia prevedendo, per assicurare tempestività all'azione regionale, la delega di alcune funzioni dell'Assessore al ramo.

Onorevoli Colleghi,

si confida che, con i contributi migliorativi che vorrete apportare, il presente disegno di legge sia approvato sollecitamente.

PROGETTO DI LEGGE REGIONALEART. 1

La nomina dei componenti i Consigli di Amministrazione degli Istituti Professionali di Stato, nel rispetto della composizione stabilita dai decreti presidenziali istitutivi, è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

ART. 2

Non oltre i cinque mesi precedenti la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura richiede alle Amministrazioni e agli Enti interessati la designazione dei membri di rispettiva competenza, con l'avvertenza che la scelta cada su persone esperte in relazione all'indirizzo degli Istituti.

Le designazioni devono pervenire, non oltre i trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione, all'Assessore competente il quale, accertatane la regolarità, le presenta al Presidente della Giunta regionale per il decreto di nomina.

Qualora gli Enti interessati non provvedano alle designazioni in tempo utile, l'Assessore regionale competente, nel caso di rinnovo del Consiglio, propone al Presidente della Giunta per la conferma temporanea le persone che hanno rappresentato gli Enti nel precedente Consiglio. Il Presidente della Giunta provvederà alla loro surrogazione al momento in cui perverranno nuove e diverse proposte.

ART. 3

I membri già designati dagli organi dello Stato sono sostituiti alla loro scadenza, nella misura indicata nei decreti istitutivi dei singoli Istituti, da membri designati dalla Giunta Regionale, che designa altresì, fra di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura.

Il vice-presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, viene eletto dal Consiglio nella prima riunione fra i propri membri.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Capo d'Istituto, che ha anche voto deliberativo.

ART. 4

Il decreto di nomina è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione e comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale, entro i quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione, convoca il nuovo Consiglio.

In caso di impossibilità o di inadempienza provvede il Presidente del Consiglio subentrante entro gli ulteriori quindici giorni.

ART. 5

In caso di dimissioni o di cessazione della carica per qualsiasi altra causa di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o il vice-presidente, in assenza o per legittimo impedimento del Presidente, promuove gli atti necessari per la sua sostituzione con le modalità stabilite dalla legge.

I consiglieri subentranti durano in carica fino alla scadenza del consiglio.

ART. 6

Qualora ne sia riconosciuta la necessità, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e cultura, sentita la competente Commissione Consiliare e su delibera della Giunta stessa, dispone lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina di un Commissario straordinario per il tempo necessario alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

Analoga procedura viene seguita per la nomina temporanea di un Commissario nel caso di Istituti di nuova istituzione.

ART. 7

I provvedimenti di cui all'art.4, lettere b)c) e d) del D.P.R. 15/1/1972, n°10, sono adottati dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla P.I. e Cultura, previo parere della competente Commissione Consiliare. I provvedimenti di cui alla indicata lettera b), relativi a piani di attività che mantengano immutata la situazione in atto senza maggiorazione dell'onere assunto dallo Stato, possono essere adottati dall'Assessore alla P.I. e Cultura per delega della Giunta regionale.

I pareri dei Consorzi Provinciali per l'Istruzione Tecnica sono facoltativi.

ART. 8

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli allievi degli Istituti Professionali trasferite alle Regioni ai sensi del D.P.R. 14/1/72, n°3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dalla Giunta Regionale, o, per sua delega, dall'Assessore alla P.I. e Cultura.

ART. 9

La Giunta regionale, o, per sua delega, l'Assessore alla P.I. e Cultura, stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio, ai fini dell'assistenza scolastica a favore degli allievi

./.

